Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/1002

6.5.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1002 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2026

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di tre miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione autorizza una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, di tale regolamento.

(3) La Commissione ha concesso per la prima volta tale deroga relativa all'uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia fino al 31 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione ([2]). Sono state concesse diverse proroghe della deroga, da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2230 della Commissione ([3]), che scade il 1º marzo 2026.

(4) Il 17 ottobre 2025 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di proroga della deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2230. La Spagna ha presentato un piano di gestione ([4]) e una relazione sul monitoraggio e sull'attuazione del piano di gestione che giustificano la proroga della deroga alla luce dei requisiti del regolamento (CE) n. 1967/2006 e del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

([1]) GU L 409 del 30.12.2006, pag.11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/773/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2230 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia (GU L, 2023/2230, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2230/oj).

([4]) «Orden de 26 de septiembre de 2023, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se regula la pesquería del chanquete (*Aphia minuta*) en aguas interiores de la Región de Murcia», Gazzetta ufficiale della regione di Murcia, n. 223, del 26.9.2023, pag. 26470.

([5]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

(5) Nel corso della sua 80ª riunione plenaria svoltasi nel novembre 2025, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ([6]) ha valutato la richiesta di proroga della deroga e la relazione sul monitoraggio e sull'attuazione. Lo CSTEP ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per un'ulteriore proroga di tre anni della deroga per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma di Murcia. A seguito delle raccomandazioni dello CSTEP, la Spagna si è impegnata ([7]) a effettuare studi specifici al fine di valutare la sovrapposizione spaziale tra la *Posidonia oceanica* e le zone di pesca e fornire solide prove dell'impatto limitato sulle praterie di *Posidonia*.

(6) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(7) In particolare, sussistono vincoli geografici specifici, date le dimensioni ridotte della piattaforma continentale e l'estensione limitata delle zone in cui è possibile praticare la pesca al traino, in quanto la specie bersaglio è presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri.

(8) Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente a un massimo di 27 pescherecci che sono già autorizzati a operare ed elencati nel piano di gestione, per una capacità massima di 116 Hp per peschereccio.

(9) La pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino in quanto le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondale marino. Grazie all'uso di ecoscandagli la pesca è altamente selettiva e comporta poche catture accessorie. Inoltre, le catture indesiderate sono immediatamente rilasciate vive e il loro tasso di sopravvivenza è molto elevato.

(10) L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(11) La pesca non può essere praticata con un altro attrezzo, in quanto le sciabiche da natante sono l'unico attrezzo regolamentato consentito per catturare specie di dimensioni ridotte che si muovono in banchi, come il rossetto, in acque costiere poco profonde.

(12) La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Spagna per pescherecci registrati nel censimento nazionale spagnolo della flotta peschereccia operativa e aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni.

(13) Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 in quanto l'attività di pesca non è praticata sulle praterie di *Posidonia oceanica*, in particolare, o di altre fanerogame marine.

(14) Il piano di gestione adottato dalla Spagna comprende misure per il monitoraggio delle attività di pesca.

(15) La Spagna ha autorizzato in precedenza una deroga alla dimensione minima di maglia di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva e ha un effetto trascurabile sull'ambiente marino, e che si applica il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento.

(16) Per quanto riguarda le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1967/2006, sebbene l'articolo 9 di tale regolamento sia stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241, l'allegato IX, parte B, punto 4, di quest'ultimo consente, sulla base delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, di continuare ad applicare le deroghe alle dimensioni minime di maglia concesse nel quadro dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e in vigore al 14 agosto 2019.

(17) La proroga della deroga richiesta dalla Spagna rispetta le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241 e all'allegato IX, parte B, punto 4, del medesimo regolamento, in quanto non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività, in particolare in termini di un aumento nelle catture di novellame, e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 di detto regolamento.

([6]) *Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Relazione sulla 80ª riunione plenaria* (STECF-PLEN-25-03), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2025 (https://stecf.ec.europa.eu/document/download/0ad54569-90a8-4b1d-8a23-8bd648296112_en).

([7]) 16 febbraio 2026.

(18) Il piano di gestione della pesca adottato dalla Spagna disciplina l'attività di pesca in questione al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime.

(19) Le attività di pesca considerate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([8]).

(20) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e pertanto non interferiscono con le attività di pesca di altre imbarcazioni.

(21) È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(22) La durata di validità della deroga sarà limitata per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora il monitoraggio del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e per permettere, nel contempo, di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente. È opportuno fissare la scadenza della deroga alla fine della campagna di pesca, ovvero al 15 marzo 2029.

(23) Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2230 è giunta a scadenza il 1º marzo 2026, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 2 marzo 2026.

(24) Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(25) Il presente regolamento non pregiudica la posizione della Commissione in merito alla conformità dell'attività oggetto della presente deroga ad altre normative dell'Unione, in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio ([9]).

(26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica ai pescherecci operanti con sciabiche da natante utilizzati per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia che soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono registrati nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l'Agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'acquacoltura della Comunità autonoma della regione di Murcia;

b) hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca previsto;

c) sono titolari di un'autorizzazione di pesca e operano nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

([8]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

([9]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

Articolo 2

Piano di monitoraggio e relazione

La Spagna trasmette alla Commissione, per la prima volta entro il 1º giugno 2027 e, successivamente, ogni 12 mesi, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 2 marzo 2026 al 15 marzo 2029.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN